


DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 4, lett. d), dello Statuto dell’Ente, che prevede, tra le finalità istituzionali dell’ACI, la promozione del turismo automobilistico interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all’uopo necessarie; visti, altresì, gli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022, approvati dall’Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo e delle funzioni dell’ACI in materia di turismo automobilistico, anche attraverso lo sviluppo di collaborazioni con Istituzioni ed Organismi di settore; visto il Protocollo d’Intesa tra l’ACI e l’ENIT– Agenzia Nazionale del Turismo, finalizzato alla realizzazione di iniziative congiunte per la promozione dell’immagine e delle risorse turistiche del Paese, stipulato in data 11 luglio 2019 giusta deliberazione adottata nella seduta del 20 febbraio 2019; preso atto della proposta formulata dal Segretario Generale di procedere alla stipula, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/90, di un Accordo di collaborazione tra l’ACI, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-CREA e l’Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” di Roma, di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile, finalizzato alla realizzazione di obiettivi comuni tra le parti, con particolare riferimento alla formazione tecnica agraria, al turismo e alla valorizzazione delle produzioni italiane; visto lo schema di Accordo all’uopo predisposto e preso atto dei suoi contenuti; tenuto conto che la collaborazione istituzionale in argomento rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, trattandosi di un accordo tra pubbliche amministrazioni ed essendo presenti tutte le condizioni ivi previste; considerato che le concrete modalità di svolgimento della collaborazione, la definizione degli obiettivi e dei reciproci impegni ed ogni altro aspetto operativo sono demandate a successivi accordi attuativi da stipularsi tra le parti; considerato altresì che la collaborazione verrà svolta a titolo non oneroso, salva l’eventuale previsione di meri rimborsi spese dietro rendicontazione a costi reali da definire nell’ambito dei successivi accordi attuativi; tenuto conto che, relativamente agli impegni ed alle attività dell’ACI, la struttura preposta all’attuazione dell’Accordo è la “Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo”, costituita con deliberazione del Comitato Esecutivo del 20 febbraio 2019; ritenuta la proposta coerente con le finalità istituzionali dell’Ente di cui al sopra richiamato articolo 4, lett. d), dello Statuto e con gli indirizzi strategici in materia di turismo deliberati dall’Assemblea; ravvisata nel contempo l’opportunità che lo schema di accordo di collaborazione sottoposto al Comitato Esecutivo nell’odierna seduta costituisca lo schema-tipo di riferimento del quale avvalersi per la sottoscrizione di analoghi accordi di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici operanti nel settore della ricerca; **autorizza**, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, la stipula di un Accordo di collaborazione tra l’ACI, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-

CREA e l'Istituto Tecnico Agrario "Giuseppe Garibaldi" di Roma, di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile con esclusione del tacito rinnovo, in materia di formazione tecnica agraria, turismo e valorizzazione delle produzioni italiane, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di delega e con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto, anche in conformità al parere dell'Avvocatura dell'Ente; **autorizza** il Presidente ad avvalersi dello schema-tipo di atto di cui sopra, salve le modifiche e gli adattamenti necessari in relazione ai contenuti specifici delle singole intese, per la stipula di successivi accordi di collaborazione istituzionale con altri Enti, Organismi ed amministrazioni pubbliche operanti nel settore della ricerca, nei limiti della competenza di spesa demandata alla stessa Presidenza ai sensi delle vigenti deliberazioni dell'Assemblea dell'Ente, su istruttoria e proposta delle strutture interessate, sentito il Segretario Generale e previo parere dell'Avvocatura dell'Ente per quanto di sua competenza. Al Comitato Esecutivo sarà data informativa degli Accordi sottoscritti ai sensi della presente deliberazione.”.



Automobile Club d'Italia



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI)



IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)



ISTITUTO TECNICO AGRARIO "G. GARIBALDI"

Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) -, con sede in Roma,
via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in
persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a [REDACTED]

██████ elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, - di seguito per brevità ACI;

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Dott. Stefano Vaccari che agisce in qualità di Direttore Generale dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

E

Istituto Tecnico Agrario "Giuseppe Garibaldi" (di seguito ITAGG), con C.F. 80185390582 e Partita IVA 02132081007, avente sede in Via di Vigna Murata, 571/573 - 00142 Roma rappresentato dal Dott. Prof. Andrea Pontarelli, che agisce in qualità di Dirigente scolastico dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto.

Premesso che

ACI:

- nella qualità di ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel quadro dell'assetto del territorio collabora, da oltre 50 anni, con le Autorità e gli Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio e specificamente:

a) definire l'assetto del territorio: sviluppo territoriale sostenibile mediante itinerari turistico-culturali;

b) automotive: istruzione ed educazione nel settore della mobilità;

c) sistemi e network di trasporto sostenibile;

d) promozione dello sport automobilistico; e. utilizzo dei fondi europei;

- l'ACI, nella seduta del 20 febbraio 2019, con delibera del Comitato esecutivo ha istituito una Struttura di missione denominata "Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo" con sede a Bruxelles, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo;

- la predetta Struttura dell'ACI, diretta dal dott. Dario Gargiulo, giuste delibere del Comitato esecutivo del 19 febbraio 2019 e 29 aprile 2019 e lettera di incarico a firma del Segretario generale prot. DRUAG aoodir022/0004757/19 del 27giugno 2019, è preposta all'attuazione del presente accordo, in stretto raccordo con il Sig. Presidente e il Sig. Segretario generale dell'ente medesimo;

- per quanto attiene le strategie promozionali delle risorse turistiche del Paese, a livello nazionale e internazionale e alla valorizzazione degli eventi sportivi automobilistici e del motorismo storico, l'ACI ha stipulato con l'ENIT uno specifico Protocollo d'Intesa in data 11 luglio 2019;

- l'ACI ha già in essere molteplici accordi con pubbliche amministrazioni afferenti attività analoghe o similari a quelle oggetto del presente accordo, quali:

- | |
|--|
| a. accordo stipulato il 12 novembre 2020 con il Ministero dell'istruzione per attività di formazione per le istituzioni scolastiche su sicurezza, sostenibilità della mobilità, riduzione delle incidentalità e inquinamento ambientale; |
| b. accordo stipulato il 14 novembre 2019 con l'Agenzia per la Coesione Territoriale per trasferimento di buone prassi, progettazione e gestione interventi per enti pubblici locali; |
| c. accordo stipulato il 10 ottobre 2019 con il Segretariato Generale della Difesa per la gestione di programmi e/o interventi di ricerca e studi, a valere sui fondi comunitari; |
| d. accordo stipulato il 7 agosto 2020 con InvestItalia, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricata di coordinare le politiche intergovernative in materia di investimenti pubblici e privati; |
| e. accordo stipulato il 30 gennaio 2020 con il Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) per un programma di investimenti denominato "Progetto turismo", che si articola sui seguenti due livelli di intervento: Progetti strategici e Turismi per una ripresa diffusa; |
| f. accordo stipulato il 4 dicembre 2020 con il Comando generale dei Carabinieri, che definisce cinque aree prevalenti di collaborazione: la promozione di iniziative a favore dei giovani in tema di diffusione della cultura della sicurezza stradale, da veicolare anche tramite social network; la realizzazione di corsi, stage e giornate di sensibilizzazione per la formazione alla guida sicura; l'organizzazione di conferenze e incontri su tematiche di interesse comune con finalità educative e divulgative; l'analisi e lo studio dei fenomeni connessi alla mobilità stradale; l'utilizzo dei fondi strutturali ed europei; |

g. accordo stipulato il 13 gennaio 2021 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che prevede un rapporto di collaborazione e di supporto alla capacità amministrativa per lo svolgimento in comune delle attività previste nel Piano Operativo "Cultura e Turismo" del MIBACT (MIC) così come di seguito indicate: "I Cammini Religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica"; "Via Francigena"; "Grandi destinazioni per un turismo sostenibile"; "Montagna Italia"; "Grande progetto destinazione SUD"; "Dashboard turismo"; "Wifi Italia"; "Italia Destination management System"; "Bando Borghi e valorizzazione dei borghi italiani".

CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della

Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare

- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;

- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;

- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e

internazionale;

- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;

- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;

- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

ITAGG:

- è un Ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali

settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico dell'agricoltura nazionale;

- è un Istituto di scuola media superiore e offre una formazione tecnica rivolta allo sviluppo di competenze specifiche nel campo dell'organizzazione e della gestione delle attività produttive legate alle produzioni animali e vegetali, con particolare attenzione alla qualità del prodotto e alla tutela dell'ambiente; nonché offre una formazione rivolta allo sviluppo delle biotecnologie ambientali con l'introduzione del nuovo indirizzo chimico;

- il complesso scolastico ha un'estensione di circa 76 ettari all'interno dei quali sono bene inserite le strutture della scuola, gli edifici aziendali (cantina, frantoio, serre, caseificio, macelleria, officina) e le aree destinate alle coltivazioni (uliveti, vigneti e seminativi) e le strutture sportive (palestra, campo polivalente),

- tra le strutture didattiche consistono in laboratori di agronomia, chimica, biotecnologia, informatica e topografia e costruzioni, la palestra e la biblioteca.

i suoi obiettivi programmatici sono:

a) "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le competenze nell'ambito delle produzioni animali e vegetali e delle loro trasformazioni, la commercializzazione dei relativi prodotti e l'utilizzo delle biotecnologie.

b) "Viticoltura ed enologia" vengono approfondite le competenze specifiche delle produzioni vitivinicole, partendo dalla produzione, trasformazione e commercializzazione di tutti i prodotti, per concludere con un approfondimento specifico nel settore vitivinicolo.

c) "Biotecnologie ambientali" dell'indirizzo tecnico "Chimica, materiali e biotecnologie" approfondisce, in particolare, le competenze relative al governo e al controllo di progetti, processi e attività nel rispetto della normativa ambientale e della sicurezza e dello studio sulle interazioni fra sistemi energetici e ambiente.

preso atto che:

- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma I, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;

- la rilevanza di tale profilo funzionale era già stata evidenziata nel 1987 dal Consiglio di Stato – C.d.S., Ad. Gen., n. 7/87 – che aveva definito tali accordi, in quanto "...ciascuna amministrazione autolimita ... la propria discrezionalità in vista di ottenere che la sua competenza si sviluppi in armonia con quelle parallele";

- la Corte dei Conti Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, n. 244 del 21.3.2003 - ha ritenuto che "gli accordi fra le amministrazioni pubbliche di

cui all'art. 15 della l. 241 del 1990 costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e, pertanto, per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice”;

- la collaborazione tra enti pubblici ex art. 15 della legge n. 241/ 1990 consiste in un'effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l'adempimento di funzioni pubbliche comuni, delegate per legge, atteso che svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il medesimo obiettivo, svolto esclusivamente da autorità pubbliche, con un'attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche coinvolte (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3861 del 13 settembre 2016);

preso atto, inoltre, che:

- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), all'art. 5, comma 6, con disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4631/2017, che cita le sentenze della CGUE nelle cause C- 159/11, C-564/11, C386/11 e C-352/12), prevede l'esclusione dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici degli accordi che stabiliscono o realizzano una cooperazione, tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

- in particolare la norma sopra citata prevede che agli accordi di

cooperazione tra amministrazioni pubbliche non si applichino le previsioni del codice purché siano rispettate le seguenti condizioni: a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- intanto un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 - Finalità

ACI, CREA e ITAGG con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con particolare riferimento alla formazione tecnica agraria, del turismo e della valorizzazione delle produzioni italiane;

Art. 3 - Responsabilità

Il responsabile dell'attività per ACI sarà il Direttore generale pro tempore Struttura progetti comunitari per l'automotive e il turismo, il responsabile dell'attività per il CREA sarà il Direttore Generale, per l'ITAGG il responsabile sarà il Dirigente Scolastico p.t.:

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, ACI, CREA e ITAGG si impegnano vicendevolmente a valorizzare la collaborazione istituzionale in ragione e rispondenza ad appositi accordi attuativi, da definirsi di concerto e con eventuale coinvolgimento anche di altri Enti nei quali saranno individuati gli obiettivi, l'oggetto, i rispettivi ruoli, le attività, le rispettive responsabilità, le figure professionali e il piano/programma di attuazione, anche temporale, nonché i termini e le condizioni del riconoscimento degli eventuali rimborsi di cui al successivo articolo 6.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che

saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre, le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Spese e rendicontazione

La collaborazione tra ACI, CREA e ITAGG verrà svolta a titolo non oneroso.

Le parti potranno comunque prevedere, in accordi attuativi meri rimborsi spese dietro rendicontazione a costi reali, correlati all'acquisizione, in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge, ivi comprese le disposizioni in materia di contratti pubblici e selezione di personale esterno alla pubblica amministrazione, di: a) attività di consulenza o di collaborazione espletate da personale non dipendente, ivi comprese spese di trasferta; b) servizi/forniture specifici non garantiti mediante le attrezzature e le strutture preposte all'attuazione del presente accordo.

Art. 7 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata triennale.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 12 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce,

altresi, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 13 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi a mezzo PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 15 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

~~Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati ai sensi
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., per le finalità connesse
all'esecuzione del presente accordo.~~

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo e degli accordi attuativi di cui all'articolo 3 il foro competente sarà quello di Roma. Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.131/86, essendo i relativi oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo dell'atto sono a carico della parte proponente.

Roma, 26/05/2021

Stefano Vaccari

Istituto Tecnico Agrario "Giuseppe Garibaldi" (ITAGG)

Prof. Andrea Pontarelli